

COMUNE DI BEDIGLIORA

Regolamento

dei cimiteri comunali di Bedigliora e Banco

INDICE

	pag.
Sorveglianza del cimitero	5
Inumazioni	6
Distribuzione e utilizzazione dell'area nei cimiteri	8
Esumazione e traslazione delle salme	11
Pulizia dei cimiteri	13
Tasse	14
Disposizioni finali e transitorie	15

REGOLAMENTO dei cimiteri comunali di Bedigliora e Banco

SORVEGLIANZA DEL CIMITERO

Art. 1

Sono di competenza del Municipio la sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri di Bedigliora e Banco.

Art. 2

Il Municipio a tale scopo, nomina la Commissione cimitero ed un custode affossatore quale responsabile della sorveglianza e della manutenzione dei cimiteri.

In particolare egli:

- custodisce le chiavi delle porte d'ingresso dei cimiteri e degli altri locali in essi compresi;
- controlla il trasporto delle salme e la loro sepoltura;
- sorveglia gli operai nei lavori di costruzione e di riparazione occorrenti entro i cimiteri, sia per conto del Comune che per conto di privati;
- ha la supervisione di quanto vien fatto nei cimiteri e segnala ogni lacuna alla Commissione cimitero ed alla Cancelleria comunale;
- è responsabile del servizio di pulizia.

Art. 3

Il Municipio tiene il piano regolatore dei cimiteri, il registro delle sepolture ed eventuali altri documenti. Questi devono sempre essere tenuti aggiornati dalla Cancelleria comunale.
Il custode-affossatore ha l'obbligo di notificare alla Cancelleria tutte le indicazioni relative alla sepoltura.

Art. 4

È vietato introdurre nei cimiteri oggetti estranei al servizio, come pure asportare terra, pietre, erba, piante ecc. riservate le norme dell'art. 26.

INUMAZIONI

Art. 5

Nei cimiteri sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di persone morte nel territorio del Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio. Fanno eccezione a questa norma le persone decesse nel Comune dove erano ospiti di un istituto di cura o di un asilo per vecchi;
- b) di persone morte fuori del Comune ma aventi in esso l'ultimo loro domicilio legale, nonchè gli attinenti;
- c) di persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma fruienti del diritto di sepoltura in una tomba di famiglia nel Cimitero del Comune stesso;
- d) il Municipio può concedere la inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Bedigliora;
- e) Il Municipio ha facoltà di concedere preventivamente un diritto di inumazione concernente tombe e celle cinerarie solo a domiciliati o attinenti.

Art. 6

Nessuna inumazione è concessa senza la relativa autorizzazione del Municipio.

Art. 7

Tutte le inumazioni devono essere fatte di giorno. Ogni cadavere deve essere chiuso in feretro di legno dolce e sepolto in fossa separata, salvo il caso di madre e neonato morti all'atto del parto. Le salme che a causa di trasporto da altro Cantone oppure dall'Ester o a causa di malattie infettive dovessero trovarsi rinchiusse in casse metalliche o di legno forte saranno collocate, se inumate nei campi comuni, ad una profondità di m. 2,20.

Art. 8

Le tombe devono avere le seguenti dimensioni:

- **per adulti:**
m. 1,80 di lunghezza (in superficie); m. 0,80 di larghezza; m. 1,80 di profondità.
- **per ragazzi fino all'età di 10 anni:**
m. 1,50 di lunghezza (in superficie; m. 0,60 di larghezza; m. 1,50 di profondità).
- Per inumazioni sovrapposte, la profondità dovrà essere proporzionale, in modo da consentire uno strato di terreno, di varo od altro riempitivo di almeno cm. 50 dalla soletta del primo loculo descendendo (cfr. tariffa).
- La parte interrata delle tombe deve essere costruita in completa muratura o con materiale prefabbricato. È obbligatoria la posa di un monumento. Il tutto a carico dell'istante.

Art. 9

L'occupazione dei posti, esclusi quelli nelle tombe di famiglia, deve di regola farsi cominciando da una estremità di ciascun campo e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in ordine progressivo.

Art. 10

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe di parenti.

DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA NEI CIMITERI

Art. 11

L'area dei cimiteri è suddivisa:

- a) campi per sepoltura comune per adulti;
- b) campi per sepoltura comune bambini;
- c) tombe individuali e di famiglia a tempo determinato, vedi art. 16;
- d) Colombario.

Art. 12

Campi comuni

Sulle fosse dei campi comuni, dietro regolare domanda il Municipio concederà la posa di:

- a) croci in ferro o pietra fino all'altezza di m. 1,30 compreso l'appoggio e cm. 60 di larghezza nei bracci;
— per le tombe dei bambini altezza di m. 1 e larghezza di cm. 35 nei bracci;
- b) contorno di cinta in pietra naturale o artificiale dell'altezza massima di cm. 30;
- c) monumenti o lapidi fino ad una altezza di m. 1,30.
Per monumento s'intende qualsiasi ricordo posato in pietra o marmo o altro.

Art. 13

Colombario

È suddiviso in loculi per urne cinerarie o ossario. La concessione è cinquantennale a pagamento e rinnovabile per tempo ed a condizioni da stabilire al rinnovo. La spesa per sigillare ermeticamente il loculo, come pure quella per fissare i caratteri metallici, forniti dal Municipio, al prezzo di costo, sono a carico del concessionario.

L'iscrizione comporterà: nome, cognome, ev. paternità, data di nascita e della morte del defunto. È ammessa la posa di fotografie. Ogni loculo non potrà contenere più di due urne. Le iscrizioni devono essere completate entro tre mesi.

Art. 14

Cappelle

La erezione di una cappella viene autorizzata mediante cessione in uso di parcelle di terreno a tale scopo destinate. Dette parcelle non possono essere cedute dai privati a terzi. Per le tumulazioni valgono le disposizioni per le tombe.

Le cappelle già erette dai privati su proprio sedime, restano in loro proprietà e passano con uguale diritto ai rispettivi discendenti o ascendenti. Le famiglie interessate hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente alla decorosa manutenzione dei manufatti. Nel caso che più nessuno si occupasse della manutenzione, la Municipalità, provvederà alle necessarie ricerche e, non riscontrando parenti tenuti alla manutenzione, disporrà delle costruzioni e monumenti, sempre dopo il periodo ventennale dall'ultima tumulazione.

Ogni venti anni il Municipio esigerà dai concessionari e proprietari di cappelle a tempo indeterminato, la precisazione delle loro generalità e del loro indirizzo.

Art. 15

Al concessionario di una tomba o di una cappella è fatto obbligo di erigere il monumento entro un anno dall'avvenuta concessione o dalla prima tumulazione. In caso contrario, o la concessione sarà revocata o il Municipio, a suo giudizio, vi provvederà a spese del concessionario.

Art. 16

Le concessioni per tombe di famiglia a tempo determinato non conferiscono la proprietà del terreno, ma solo un diritto personale; fanno eccezione quelle iscritte nel catastrino delle cappelle private.

Art. 17

È facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualunque particella concessa, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o per la modifica dei cimiteri o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra particella equivalente alla primitiva ed eseguisce, a sue spese, la traslazione delle salme o dei rispettivi resti, la ricostruzione della tomba o cappella e del monumento.

Art. 18

I posti a tempo determinato possono essere rinnovati alla scadenza del termine di concessione su regolare istanza. La durata del rinnovo e la relativa tassa, saranno fissate al momento dell'istanza.

Tre mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funebri alla scadenza della concessione se questa non viene rinnovata. Se gli aventi diritto non ottemperano al ritiro entro trenta giorni dalla scadenza, vi provvede il Comune.

Art. 19

Per la costruzione di tombe, la posa di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura deve essere presentata domanda scritta al Municipio che potrà chiedere la presentazione di progetti di quanto si vuol realizzare. Ogni successivo cambiamento della struttura del monumento deve essere preventivamente autorizzato dal Municipio.

Art. 20

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nei cimiteri, sono per tutta la durata della concessione, proprietà della famiglia del defunto, alla quale spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non ottemperano a tale obbligo o la famiglia fosse estinta, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione e potrà disporre dei monumenti e manufatti. Tale disposizione vale anche per le tombe e le cappelle.

Art. 21

Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di m. 1,20. È vietata in modo assoluto la coltivazione di fiori o di arbusti a foglie aculeate. Il Municipio previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 22

Non è ammessa la posa di lapidi o la formazione di loculi per urne cinerarie o ossario ai muri perimetrali ed a quelli della Chiesa. Per l'asportazione delle lapidi e l'eliminazione dei loculi murari esistenti, il Municipio fisserà agli interessati un periodo di tempo determinato affinchè abbiano a provvedere in merito. Il Municipio si riserva, trascorso infruttuosamente il periodo fissato, di provvedere egli stesso.

ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE SALME

Art. 23

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, e secondo la necessità, per far posto ad altre salme.

Art. 24

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o modificazione dei cimiteri, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Salvo in caso d'inchiesta dell'Autorità giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio sanità, prima che siano trascorsi 20 anni dalla inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un incaricato municipale.

Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, compresa la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

L'autorizzazione per l'esumazione di una salma prima che siano trascorsi i 20 anni dalla sepoltura, dev'essere chiesta al Dipartimento delle Opere Sociali, Ufficio di sanità, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. È soggetta ad una tassa di Fr. 15.— che è incassata dal Dipartimento, contro rimborso postale.

Art. 25

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna a piena disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

Art. 26

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e deposte nell'ossario comune.

Art. 27

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere le sole ceneri di una salma e possono essere collocate anche nelle tombe.

PULIZIA DEI CIMITERI

Art. 28

Se del caso, l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri potrà essere fissato dal Municipio.

Art. 29

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi nell'interno dei cimiteri. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Non è permesso nessun lavoro nel periodo fra il 28 ottobre ed il 5 novembre inclusi.

Art. 30

La terra, le pietre od altri residui delle opere eseguite o in corso di costruzione, devono essere immediatamente trasportate fuori dai cimiteri. La medesima prescrizione vale anche nel caso di sospensione di lavori. In caso di ritardo protratto di una settimana nell'adempimento di questo obbligo, la terra e gli altri materiali sono fatti trasportare dall'autorità comunale a spese dei concessionari.

Art. 31

È vietato l'ingresso ai cimiteri ai ragazzi che non sono accompagnati da persone adulte.

Art. 32

L'introduzione dei cani nei cimiteri è assolutamente vietata.

Art. 33

Il Municipio non assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

TASSE

Art. 34

Tasse per la sepoltura:

Art. 35

Concessione sedime per tombe cincquantennali:

- a) tombe da un posto Fr. 300.—
b) tombe da due posti (sovraposti) Fr. 400.—

Art. 36

Concessione sedime per tombe di famiglia centennali:

- a) a un posto (in superficie) Fr. 800.—
b) a due posti (in superficie) Fr. 1'600.—
c) a tre posti (in superficie) Fr. 2.400.—

NB. La profondità di queste tombe non deve superare i tre posti.

Art. 37

Colombario:

- a) loculi per ossa e ceneri (cinquantennali) Fr. 250.-

Art. 38

Per i casi previsti all'art. 5, lettera d) e f):

- | | |
|--|-----------|
| a) concessione per deporre le ceneri e le ossa | Fr. 50.— |
| b) concessione per deporre le salme | Fr. 300.— |

Art. 39

Per la posa di ricordi funebri (lapidi e monumenti) eccezione per la semplice croce in legno;

- a) in campi comuni (altezza massima m. 1.30) Fr. 20.—
b) negli altri campi (altezza massima m. 1.30) Fr. 50.—

Art. 40

Tassa d'assistenza dell'agente comunale
alle esumazioni

Fr. 20.—

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento è punito con una multa da Fr. 50.— a Fr. 500.— riservata l'azione civile e penale.

Art. 42

Per quanto non è previsto nel presente regolamento, fanno stato le leggi ed i regolamenti in materia.

Il Municipio, sentito il preavviso della Commissione cimitero, decide le contestazioni relative alla interpretazione e all'applicazione del presente regolamento.

La competenza per rivedere ed aggiornare le tariffe è delegata al Municipio su rapporto della Commissione cimitero.

Art. 43

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'approvazione governativa; esso abroga ogni altra precedente norma o disposizione di regolamenti speciali con esso in contrasto.

Approvazione municipale del 22 aprile 1974 — con risoluzione no. 975.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: **Isidoro Ferretti** Il Segretario: **Renzo Andina**

Approvato dal Consiglio comunale di Bedigliora nella sua seduta del 17 giugno 1974.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente: **Marzio Zarri** Gli Scrutatori: **Patrizio Cavalli**
Dino Lorenzetti

Approvato dal Lod. Consiglio di Stato con risoluzione no. 6290 up 11 del 30 agosto 1974, riservati eventuali diritti di terzi.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: **Ugo Sadis** p.o. il Cancelliere: **A. Crivelli**